

**Civile Ord. Sez. L Num. 8953 Anno 2018**  
**Presidente: MAMMONE GIOVANNI**  
**Relatore: BOGHETICH ELENA**  
**Data pubblicazione: 11/04/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 21970-2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587,  
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e  
difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA  
PULLI, giusta delega in atti;

*- ricorrente -*

#### **contro**

T.R., T.G., T.I., in qualità di eredi di M.M.T., MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F.  
80415740580;

*- intimati -*

avverso la sentenza. n. 6231/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il  
06/10/2011 R.G.N. 5683/2009.

### **RILEVATO**

che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 6.10.2011, in parziale riforma  
della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato il diritto di M.T.M. all'indennità di  
accompagnamento con decorrenza dall'1.7.2007, con conseguente condanna dell'INPS alla  
corresponsione dei ratei, rilevando che - a fronte delle valutazioni peritali svolte in primo  
grado - il diritto alla provvidenza economica andava riconosciuto sin dalla data delle  
revoca del beneficio;

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'INPS prospettando un motivo di  
ricorso;

che gli eredi di M.T.M., ai quali il ricorso è stato notificato, son rimasti intimati;

### **CONSIDERATO**

che con un unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1722,  
n. 4, cod.civ. e 75, 83, 84, 110, 300 cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n.  
4, cod.proc.civ.) rilevando che l'atto di appello è stato depositato presso il giudice del  
gravarne da parte del procuratore di M.T.M. In data 2.7.2009 nonostante il decesso della  
parte assistita (intervenuto il 31.1.2009), con conseguente nullità del ricorso in appello;

che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, hanno affermato che *"in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiararsi in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la N. 21970/2012 R.G. medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ."*.

che, dal principio di diritto, le Sezioni Unite hanno fatto derivare la legittimazione del procuratore, originariamente munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;

che il richiamato principio della ultrattività del mandato di difesa nell'ambito del processo di cognizione consente, nel caso di specie, di ritenere valido il ricorso in appello proposto in favore della parte deceduta, non essendo, inoltre, stato riprodotto il testo della procura e dovendosi ritenere insussistenti limiti alla validità (nel grado di appello) della procura stessa a fronte dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di appello;

che nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità in assenza della controparte,

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 19 dicembre 2017

Il Presidente Dott. Giovanni Mammone